



**COMUNE di MUROS**  
**Provincia di Sassari**



**COPIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 18

del 13.07.2011

**OGGETTO: Approvazione “Regolamento per l’attività di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti” e determinazione numero titolarità.**

L’anno **duemilaundici** del giorno  **tredici** del mese di **luglio** alle ore **18.00** nella Sala delle Adunanza del Palazzo Municipale, convocato con avvisi scritti e notificati nei termini e nelle forme previste dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in **1°** convocazione.

All’appello nominale risultano presenti:

| N. | NOMINATIVO               | PRESENTE | ASSENTE |
|----|--------------------------|----------|---------|
| 1  | SCANO Gesuino            | X        |         |
| 2  | CANU Nadia               | X        |         |
| 3  | MARCELLINO Giuseppe      | X        |         |
| 4  | NATERI Joseph            | X        |         |
| 5  | ONALI Pierluigi          | X        |         |
| 6  | PINNA Elena              | X        |         |
| 7  | PULINA Franca Rossana    | X        |         |
| 8  | QUADU Franca             | X        |         |
| 9  | SANTORU Tiziana          | X        |         |
| 10 | SCANO Donatella Vittoria | X        |         |
| 11 | SERRA Maria Giovanna     | X        |         |
| 12 | TOLU Federico            | X        |         |
| 13 | URRU Piero Agostino      | X        |         |

Totale Consiglieri presenti n. **13** su **13** in carica.

Presiede la Seduta il **Dr. Gesuino Scano** in qualità di Sindaco

Partecipa con funzioni consultive e di assistenza giuridico-amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs 267/2000, il Segretario Comunale **Dott. Samuele Fois** che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida ed aperta l’Assemblea, invitando i convocati a deliberare sull’oggetto su indicato regolarmente iscritto all’Ordine del Giorno, premettendo che sulla presente Delibera ha espresso parere FAVOREVOLE il Responsabile del Servizio interessato.

## IL PRESIDENTE

Da la parola al **Responsabile del Settore Amministrativo e AA.GG Dr.ssa Sanna Orsola** che illustra il Regolamento da approvare.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la Legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";

**Vista** la legge 11 agosto 2003, n. 218 avente ad oggetto "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente", che ha sancito il principio di liberalizzazione dell'attività di noleggio, svolto con autobus e la nota della R.A.S. – Assessorato ai Trasporti prot. n. 5839 del 02.07.2004, con la quale si richiama il contenuto delle ultime direttive regionali in materia e si chiarisce che per il rilascio delle licenze per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus le Amministrazioni comunali non dovranno fare riferimento a criteri di contingentamento né bandire pubblici concorsi, per cui i principi che disciplinano l'attività contenuti nell'allegato regolamento sono da riferirsi unicamente all'attività di noleggio svolto con autoveicolo fino a nove posti, esclusa l'attività di noleggio svolta con conducente di autobus;

**Dato** atto che l'Assessorato dei Trasporti della Regione Sardegna, Servizi Mobilità, in attuazione della Legge 11.08.2003, n. 218 della L.R. 07.12.2005, n. 21 e secondo le direttive emanate dalla Giunta Regionale DGR n. 16/11 del 18.04.2006, ha fissato le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni per il noleggio di autobus con conducente, le quali sono contenute nella determinazione n. 287 del 27.04.2006 di detto Assessorato, avente ad oggetto " L.R. 07.12.2005, n. 21 – Istituzione Regionale delle Imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente e modalità e procedure di accertamento periodico della permanenza dei requisiti per lo svolgimento di detta attività", che pertanto, alla luce della determinazione appena indicata, assume valenza il nuovo sistema autorizzativo e cessa definitivamente il precedente sistema basato sulle licenze comunali: infatti l'art. 5 stabilisce che le nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente verranno rilasciate dal Servizio della Mobilità dell'Assessorato Regionale dei trasporti, pertanto le Amministrazioni Comunali dovranno fare riferimento unicamente all'attività di noleggio svolto con autoveicolo fino a nove posti;

**Vista** la Legge Regionale 05.03.2008 n. 3 (Legge Finanziaria 2008) che all'art. 1 commi 16- 32 ha stabilito nuovi procedimenti amministrativi, al fine della semplificazione, in ordine alle attività economiche produttive di beni e servizi, prevedendo la sostituzione dei provvedimenti autorizzativi con dichiarazioni autocertificative;

**Richiamata** la Deliberazione G.R. n. 22/1 dell'11.04.2008 con la quale è stata approvata la circolare esplicativa dell'art. 1 commi 16-32 della L.R. n. 3/2008 in materia di Sportelli Unici, dalla quale si evince che " *in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo impone la necessità di emanare un bando ad evidenza pubblica, è fatta comunque salva tale procedura: Gli assegnatari provvedono, a seguito della comunicazione di aggiudicazione , laddove quest'ultima non sia di per sé sufficiente a consentire l'avvio dell'attività produttiva, ad inoltrare la dichiarazione autocertificativa di inizio attività produttiva secondo le modalità previste dall'art. 1 commi 16-32 della Legge Regionale 3/2008*";

**Vista** la Delibera G.R. n. 10/42 del 12.03.2010 che approva i criteri di redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea e rimuove il decreto assessoriale del 1 luglio 2009 che sospendeva gli assenti ai regolamenti in materia di noleggio con conducente e taxi;

**Visto** il Decreto dell'Assessorato dei trasporti n. 6 del 12 maggio 2010;

**Ravvisata** la necessità di dotarsi di idoneo Regolamento Comunale per il Servizio di Autonoleggio con conducente fino a nove posti, alla luce delle nuove disposizioni normative nazionali e regionali in materia;

**Considerato** che è di competenza del Consiglio la determinazione del numero e le caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente;

**Rilevato** che i cittadini di Muros hanno manifestato diverse esigenze circa la fruibilità del servizio di noleggio con conducente, evidenziando la necessità di sopperire alla carenza del servizio pubblico locale esistente, e rendere possibile il collegamenti con comuni limitrofi e/o con la Zona Industriale;

**Visto** il nuovo testo elaborato, del Regolamento Comunale per l'attività di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti;

**Dato** atto che in applicazione della semplificazione di cui sopra nel Regolamento il termine "Autorizzazione" di cui alla Legge n. 21/92 è stata sostituito con il termine "Titolarità" del servizio di noleggio con conducente;

**Acquisito** agli atti il parere favorevole espresso dalla Confartigianato Imprese Sassari con la nota prot. n. 481 del 5.07.2011;

**Acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo e AA.GG., ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime

## **DELIBERA**

L'approvazione del Regolamento per le attività di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti, allegato alla presente proposta, composto da n. 38 articoli;

La determinazione nel numero di n. **1 (una)** titolarità per l'esercizio del Servizio di noleggio con conducente fino a nove posti;

La trasmissione della presente delibera all'Assessorato dei Trasporti Regionale per il visto di competenza.

Di dare atto che, nuovo regolamento abroga ogni precedente disposizione, indicata in premessa, adottata dal Consiglio comunale per disciplinare la materia di cui trattasi.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to Fois Samuele*

IL PRESIDENTE  
*F.to Scano Gesuino*

---

PARERI *ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000:*

- |                                    |                                                       |                                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| - Visto, per Regolarità Tecnica:   | <input checked="" type="checkbox"/> parere FAVOREVOLE | Il Responsabile del Servizio<br><i>F.to Sanna Orsola</i> |
|                                    | <input type="checkbox"/> parere NON FAVOREVOLE        |                                                          |
| - Visto, per Regolarità Contabile: | <input type="checkbox"/> parere FAVOREVOLE            | Il Responsabile della Ragioneria                         |
|                                    | <input type="checkbox"/> parere NON FAVOREVOLE        |                                                          |
- 

**PUBBLICAZIONE *ex art. 124 del D. Lgs. 267/ 2000:***

La sottoscritta Responsabile del Settore, ATTESTA che la presente Deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune dal 14/07/2011 e pubblicata nel sito istituzionale per 15 giorni consecutivi. Attesta altresì che la presente è inserita nel Repertorio degli Atti Pubblicati all'Albo Pretorio con referto n. 126 del 14/07/2011, nonché consegnata a mani del messo notificatore ai Sigg.ri Capigruppo consiliari in data 14/07/2011.

Muros lì, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
*F.to Sanna Orsola*

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

- ☐ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, co. 2 D. Lgs. n. 267/2000)
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3, D. Lgs. n. 267/2000).

Il Responsabile del Settore Amm.vo e AA.GG.  
*F.to Sanna Orsola*

La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Muros, lì 14/07/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
*Dr.ssa Sanna Orsola*

---



# **COMUNE DI MUROS**

**Provincia di Sassari**

---

## **REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI FINO A NOVE POSTI**

**Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 13.07.2011**

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 - Fonti Normative**

Il servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti, nel Comune di Muros, è disciplinato dal presente regolamento e dalle seguenti norme:

- a) Legge 15 gennaio 1992, n. 21 *"Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"*;
- b) D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della Strada);
- c) D.M. del 20/04/1993 – Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture;
- d) Legge Regionale 7 dicembre 2005, n. 21 – Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna; e) Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 – Legge Finanziaria 2008;
- f) Deliberazione Giunta Regionale n. 22/1 dell'11/04/2008 *"Circolare applicativa dell'art. 1, commi 16 – 32 della L.R. 5.3.2008, n. 3, Sportello Unico delle Attività produttive (SUAP): semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi"*.
- g) Allegato alla Delib. G.R. n. 25/38 del 1.7.2010 Legge regionale 7 dicembre 2005 n. 21, articolo 39. servizi di trasporto pubblico non di linea. Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea.
- h) Deliberazione di Giunta Regionale n. 10/42 del 12/03/2010 di approvazione dei criteri per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio dei servizi taxi e noleggio autovetture con conducente e decreto Assessore dei Trasporti n. 6 del 12/05/2010 concernente le direttive per l'attuazione della medesima delibera.

#### **Art. 2 – Definizione del servizio**

- 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica, che avanza presso la rimessa del veicolo apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale.
- 2. Il servizio di noleggio con conducente è compiuto su richiesta del trasportato e/o trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui all'art. 6.
- 3. I titolari del servizio possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.
- 4. E' obbligatoria la disponibilità in base ad un valido titolo giuridico di una sede e di una rimessa che deve essere situata all'interno del territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Parimenti obbligatorio è lo stazionamento dei mezzi all'interno delle rimesse.
- 5. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio devono avvenire nella rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.

## **CAPO II**

### **CONDIZIONI D'ESERCIZIO**

#### **Art. 3 - Titolo per l'esercizio del servizio**

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato all'assegnazione della *titolarità*, previo esperimento di apposito bando di concorso, a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8.
2. La titolarità è personale e cedibile soltanto ai sensi degli artt. 15 e 16 del presente regolamento.
3. Le singole titolarità sono registrate in apposito registro, attribuendo ad ognuna un numero progressivo che la contraddistingue.

#### **Art. 4 - Cumulo di titoli**

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo delle titolarità per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della titolarità per l'esercizio del servizio di taxi, anche se ottenute in Comuni diversi.  
E' ammesso invece il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più titolarità per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente fino ad un massimo del 50% del numero complessivo di titolarità messe a disposizione dal Comune.
2. Ogni titolarità, ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

#### **Art. 5 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio**

1. Possono esercitare l'attività di servizio di noleggio con conducente, ai sensi dell'art. 7 della legge 15/01/1992 n. 21:
  - a) le persone fisiche iscritte all'albo delle imprese artigiane;
  - b) le cooperative di produzione e lavoro o cooperative di servizi;
  - c) i consorzi tra imprese artigiane;
  - d) gli imprenditori privati che svolgono esclusivamente attività di cui alla lett. b)comma 2 dell'art.1.
2. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare del servizio, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21.
3. Ferma restando la titolarità in capo alla persona fisica, è consentito conferire la titolarità a organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 15/01/1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.
4. Il titolare del servizio di noleggio con conducente deve trasmettere all'ufficio comunale competente: elenco dei dipendenti, collaboratori familiari, collaboratori o sostituti impiegati nella guida dei mezzi. I dati anagrafici e la posizione previdenziale di ognuno.  
Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, la titolarità non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.  
In caso di conferimento la gestione economica dell'attività è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.
5. Il conferimento è consentito previa presentazione all'ufficio competente, dei seguenti documenti:
  - a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.
  - b) copia dell'atto di conferimento della titolarità debitamente registrato;
  - c) copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
6. L'ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, rilascia apposito nulla osta.  
Tale nulla osta è ritenuto operativo fino a quando il titolare originario non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge 15/01/1992 n. 21.
7. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

## **Art. 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea**

1. I veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previo nulla osta dell'Organo competente.

## **Art. 7 – Numero di titolarità del servizio di noleggio con conducente**

1. L'organico del servizio di noleggio con conducente di autovetture fino a nove posti è fissato in **n. 1 titolarità. (\*)**
2. Il numero delle titolarità viene stabilito dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:
  - a) numero delle licenze e delle autorizzazioni precedentemente rilasciate;
  - b) entità della popolazione e sua distribuzione sul territorio;
  - c) distanza del Comune e delle frazioni del capoluogo di provincia dai nodi di interscambio di trasposti pubblici di linea quali stazioni ferroviarie, terminal bus, porti, aeroporti ecc., nonché distanza delle frazioni tra di loro e dal Comune centro;
  - d) offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblici di linea e non di linea interessanti il territorio comunale in termini di: entità e tipologia del servizio offerto, frequenza, orari del servizio, numero medio di posti offerti a chilometro e passeggeri a chilometro;
  - e) integrazione modale con i servizi di linea e interoperabilità dei servizi offerti;
  - f) attività produttive, servizi amministrativi, servizi socio-sanitari, scolastici, sportivi, culturali e ricreativi che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe;
  - g) offerta di strutture ricettive e presenze turistiche;
3. Il Consiglio Comunale può modificare l'organico di cui al comma precedente, sentito il parere delle organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore dell'autonoleggio.

## CAPO III

### ASSEGNAZIONE DELLE TITOLARITA'

#### Art. 8 - Requisiti per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente

1. Per ottenere la titolarità all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) possedere patente di guida e certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
- c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- d) avere a disposizione una rimessa, nel Comune di Muros idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
- e) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per l'esercizio del servizio. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
- f) non essere titolare di licenza per il servizio di taxi;
- g) non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore, complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
- h) non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- i) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
  - n. 1423 del 27/12/56 (*misure di prevenzione*)
  - n. 575 del 31/05/65 e successive modifiche (*antimafia*)
  - n. 646 del 13/09/82 (*misure di prevenzione a carattere patrimoniale*)
  - n. 726 del 12/10/82 e successive modifiche (*misure urgenti contro la delinquenza mafiosa*)
  - n. 47 del 17/01/94 (*comunicazioni e certificazioni*)
- j) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge;
- k) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca del servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni;
- l) non aver riportato condanne per:
  - guida in stato di ebbrezza secondo l'art. 186 del Nuovo Codice della Strada;
  - guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada;
- m) non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida.

2. Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì richiesta l'iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.

3. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale.

4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza della titolarità del servizio di noleggio.

#### Art. 9 – Concorso per l'assegnazione della titolarità del servizio di noleggio

1. L'assegnazione delle titolarità del servizio di noleggio con conducente messe a disposizione dal comune viene effettuata mediante *bando di concorso pubblico per titoli* a soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8.

2. I soggetti interessati potranno concorrere all'assegnazione di un numero massimo di titolarità pari al 50% di quelle messe a concorso nel caso in cui queste risultino in numero superiore alle domande ammesse, in caso contrario ciascun partecipante potrà concorrere all'assegnazione di non più di una titolarità.

3. Qualora non pervenga alcuna domanda, o nel caso in cui non vengano assegnate tutte le titolarità messe a concorso, si procede all'indizione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.

### **Art. 10 – Contenuti del bando di concorso**

1. Il bando di concorso per l'assegnazione della titolarità deve prevedere:
  - a) il numero delle titolarità per il servizio di noleggio disponibili;
  - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
  - c) l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli, la loro elencazione e il punteggio assegnato per ciascuno;
  - d) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
  - e) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
  - f) elementi che comportano l'esclusione della domanda
2. Il bando viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Muros per la durata di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

### **Art. 11 – Titoli oggetto di valutazione e redazione della graduatoria**

1. Al fine di redigere la graduatoria per l'assegnazione delle titolarità del servizio di noleggio messe a concorso, il Responsabile del Servizio Amministrativo procede alla valutazione dei seguenti titoli e all'attribuzione del relativo punteggio come appresso specificato:

**a)** Titolo di studio:

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| - laurea .....                            | punti 1,50 |
| - diploma di scuola media superiore ..... | punti 1,00 |
| - licenza media inferiore.....            | punti 0,50 |

**b)** Servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente..... punti 1,50 / semestre

**c)** Servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o collaboratore familiare o collaboratore presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico ..... punti 0,50 / semestre

**d)** conoscenza di una lingua straniera (attestata da un diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute)..... punti 0,50

2. In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, nell'ordine:

- presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap
- numero familiari a carico
- anzianità del richiedente

4. La graduatoria ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva e ad essa si ricorre qualora, nell'arco di tale periodo, si rendessero disponibili una o più titolarità.

### **Art. 12 – Assegnazione delle titolarità**

1. Il Responsabile del Servizio Amministrativo, entro 20 giorni dall'approvazione della graduatoria provvede all'assegnazione delle titolarità.

A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di cui agli artt. 22 e 23, assegnando loro un termine di 60 giorni per la presentazione della dichiarazione autocertificativa di cui all'art. 1, comma 21 e seguenti, della Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 - Finanziaria 2008 - (di seguito denominata *dichiarazione autocertificativa*) comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del suddetto regolamento, necessaria ai fini dell'avvio del servizio.

2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 60 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo di 60 giorni.

3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione della titolarità. Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

### **Art. 13 - Validità delle titolarità**

1. Le titolarità del servizio di noleggio sono acquisite senza limitazione di scadenza.
2. In qualsiasi momento le titolarità possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità del servizio di noleggio.

### **Art. 14 - Inizio del servizio e pubblicità**

1. Nel caso di assegnazione della titolarità o di acquisizione della stessa in seguito a subingresso per atto tra vivi o "*mortis causa*", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio, decorsi 20 giorni dalla vidimazione della dichiarazione autocertificativa (come stabilito dall'art. 1, comma 22, della L.R. 5 marzo 2008, n. 3) entro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza. Detto termine può essere prorogato di altri 60 giorni solo in presenza di giustificato motivo, debitamente documentato.
2. Il competente ufficio comunale garantisce nelle forme che riterrà opportune (albo, avvisi nei luoghi pubblici, ecc..) adeguata informazione riguardante: i luoghi adibiti allo stationamento dei taxi e dei veicoli di noleggio autorizzati allo stationamento pubblico, l'elenco dei noleggiatori con il relativo numero telefonico, e deve altresì prevedere e pubblicizzare un numero telefonico a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali disservizi nell'effettuazione del servizio.

## **CAPO IV**

### **MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE TITOLARITÀ**

#### **Art. 15 - Trasferibilità per atto tra vivi**

1. E' consentito il trasferimento della titolarità del servizio di noleggio con conducente, previa presentazione all'ufficio competente della dichiarazione autocertificativa, di cui all'art. 12, a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e che ne inoltri domanda.
2. Il trasferimento è ammesso qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria titolarità e si trovi in una delle seguenti condizioni:
  - a. sia titolare del servizio da almeno cinque anni;
  - b. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
  - c. sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. L'inabilità o l'idoneità al servizio per motivi di malattia o infortunio e di cui al punto c) del precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti.
4. Il trasferimento della titolarità del servizio di noleggio con conducente dovrà essere comunicato entro 18 (diciotto) mesi dall'accertamento dell'impedimento documentato come sopra, a pena di decadenza.
5. Ad eccezione del trasferimento della titolarità per causa di inabilità o inidoneità al servizio di cui sopra in tutti gli altri casi, il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino all'avvio del servizio da parte della persona designata,
6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione di trasferimento, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.
7. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15/01/1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può rientrare in possesso della titolarità trasferita né diventare titolare di altro servizio di noleggio con conducente, anche se concessa da altro Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza della stessa. Il subentro nella titolarità per l'esercizio del servizio è subordinato al possesso, da parte della persona designata dei requisiti di cui all'art. 8 nonché al possesso da parte del subentrante di veicolo avente le caratteristiche di cui agli artt. 22 e 23 del presente regolamento e al rilascio, da parte dell'amministrazione comunale, del nulla osta all'immatricolazione.

#### **Art. 16 - Trasferibilità per causa di morte del titolare**

1. In caso di morte del titolare del servizio di noleggio con conducente la titolarità può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi entro i termini previsti dall'art. 8 della Legge 15/01/1992 n. 21.
2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende il coniuge, i parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.
3. Gli eredi devono comunicare all'ufficio competente il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.
4. Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
  - a. l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità del servizio di noleggio. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata.
  - b. la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri la titolarità ai sensi del precedente art. 15, designando entro due anni dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;

- c. la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di noleggio, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;
  - d. la comunicazione, all'ufficio competente, del decesso del titolare del servizio di noleggio, e la dichiarazione di rinuncia qualora non si intenda trasferire tale titolo.
- 5.** Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire la titolarità del servizio ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono fare pervenire all'ufficio competente, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la dichiarazione autocertificativa di cui al precedente art. 12.
- 6.** La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento della titolarità, con conseguente decadenza della stessa.
- 7.** Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

## **CAPO V**

### **COLLABORAZIONE FAMILIARE**

#### **Art. 17 - Collaborazione familiare**

**1.** I titolari del servizio di noleggio con conducente, nello svolgimento, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile.

**2.** Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali ;

**3.** La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:

**a)** dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della Legge 15.1.1992 n. 21;

**b)** dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, del presente regolamento.

**c)** atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;

**d)** copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;

**e)** certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL;

**4.** L'ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare, e provvede ad annotarlo sull'apposito registro.

**5.** La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.

**6.** Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni e viene annotato come sopraindicato.

## **CAPO VI**

### **OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**

#### **Art. 18 - Obblighi dei conducenti**

1. I conducenti delle autovetture di servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) mantenere il veicolo in condizioni di pulizia e di decoro e igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie, con particolare riguardo al contachilometri;
- c) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- d) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la dichiarazione autocertificativa di avvio del servizio di cui all'art. 12;
- e) sottoporre annualmente, agli organi del D.T.T. Dipartimento Trasporti Terrestri (già M.C.T.C. Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione) la verifica dell'idoneità tecnica del veicolo;
- f) essere ordinato e curato nella persona;
- g) depositare all'Ufficio della Polizia Municipale, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
- h) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
- i) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
- j) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- k) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- l) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
- m) comunicare, all'Ufficio competente il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;
- n) assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;
- o) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse.
- p) compilare un foglio di servizio la cui copia è da tenere a bordo del veicolo fino alla fine del servizio al rientro in rimessa, unitamente all'autorizzazione, come previsto dall'art. 180, co. 3 del codice della strada (s.m.). Il foglio di servizio dovrà almeno contenere i dati delle prenotazioni e quelli necessari per la corretta definizione del servizio.

#### **Art. 19 - Diritti dei conducenti**

1. I conducenti del servizio di noleggio con conducente durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

- a) rifiutare il trasporto di animali a meno che la macchina non sia attrezzata per detto trasporto e fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
- b) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
- c) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
- d) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
- e) richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
- f) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare;

#### **Art. 20 - Divieti per i conducenti**

1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio di noleggio di:

- a) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- b) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
- c) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;

- d) trasportare i propri animali;
- e) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
- f) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione;
- g) esercitare altra attività lavorativa;

## **Art. 21 - Responsabilità del titolare**

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

## **CAPO VII**

### **CARATTERISTICHE DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

#### **Art. 22 - Caratteristiche dei veicoli**

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:

- a) avere prima immatricolazione non superiore a tre anni;
- b) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- c) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
- d) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
- e) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
- f) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto ministeriale, se immatricolato a partire dal 1 gennaio 1992;
- g) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

#### **Art. 23 – Contachilometri**

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.

2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'ufficio comunale competente e, prima dell'acquisizione della corsa, all'utente.

#### **Art. 24 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio**

1. Oltre le caratteristiche di cui agli artt. 22 e 23, il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve essere munito del seguente contrassegno:

##### **COMUNE DI MUROS - SERVIZIO DI NOLEGGIO**

Detto contrassegno deve essere posizionato all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.

2. Il veicolo dovrà, inoltre, essere dotato della seguente targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, fissata mediante piombatura:

**COMUNE DI MUROS - N.C.C. TITOLARITA' N. \_\_\_\_**

#### **Art. 25 - Sostituzione dei veicoli**

1. Il titolare del servizio di noleggio con conducente è autorizzato dal Comune, mediante nulla osta del Responsabile del Servizio, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate all'art. 22 e 23 necessarie per lo svolgimento dell'attività.

2. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sull'apposito registro la variazione intervenuta.

3. Al fine di mantenere un'adeguata qualità dell'offerta, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di iniziare il servizio con un autoveicolo con prima immatricolazione non superiore a tre anni.

#### **Art. 26 – Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture**

1. Per la sostituzione di autovetture in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio, il Responsabile dell'ufficio competente può autorizzare mediante nulla osta l'utilizzo di veicoli sostitutivi, a condizione che il titolare presenti autocertificazione attestante la presenza del veicolo presso il carrozziere o l'autoriparatore ed il tempo necessario per la riparazione e, in caso di furto, relativa alla denuncia presentata.

2. Il nulla osta deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello sostitutivo e deve essere conservato a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli.

### **Art. 27 - Controllo dei veicoli**

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente devono essere sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del Responsabile del Servizio Attività Produttive, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 22 e 23 del presente regolamento.
2. I titolari hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati, si procede alla revoca della titolarità previa diffida.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato dal Responsabile del Servizio. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Responsabile del Servizio dispone la revoca della titolarità ai sensi del successivo art. 35.

### **Art. 28 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap**

1. I veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap, pertanto dovranno essere appositamente attrezzati e dovranno esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
2. I titolari del servizio di noleggio con conducente possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.
3. I conducenti dei veicoli hanno l'obbligo di prestare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone ai veicoli e dei necessari supporti (carrozzine, stampelle ecc.) nonché durante il trasporto.

### **Art. 29 - Tariffe**

1. Nel rispetto delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.4.1993, i titolari del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, dovrà essere data comunicazione all'ufficio comunale competente delle tariffe di cui al comma 1 praticate nello stesso anno. Tali tariffe devono essere esposte in maniera leggibile all'interno dell'autoveicolo.
3. Il corrispettivo per il servizio di trasporto è concordato direttamente tra il cliente e il titolare del servizio di noleggio e deve essere compreso tra il minimo e il massimo degli importi tariffari depositati.
4. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.
5. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento e nel caso di convenzioni con soggetti terzi si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni.

### **Art. 30 - Reclami ed esposti**

1. Gli utenti che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Responsabile del Servizio Attività Produttive.

## **CAPO VIII**

### **VIGILANZA E SANZIONI**

#### **Art. 31 - Vigilanza**

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di noleggio con conducente è demandato alla Polizia Municipale, agli ufficiali e agenti di Polizia.
2. Il Responsabile del Servizio Amministrativo può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

#### **Art. 32 - Sanzioni**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
  - sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*) e dalla Legge 24.11.1981 n. 689 (*modifiche al sistema penale*)
  - sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca della titolarità.
2. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare del servizio è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
3. L'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione all'ufficio comunale competente.
4. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria provvede l'ufficio comunale competente, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento relativo.
5. Relativamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 4, l'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento, all'ufficio comunale competente.
6. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare del servizio di noleggio od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca della titolarità.

#### **Art. 33 - Sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per le seguenti violazioni:
  - a) non tenere nel veicolo la documentazione comprovante la titolarità del servizio (art. 18, comma 1, lett. d);
  - b) non sottoporre annualmente il veicolo alla verifica dell'idoneità tecnica (art. 18, comma 1 lett. e);
  - c) non avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato (art. 18, comma 1, lett. f);
  - d) non assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa (art. 18, comma 1, lett. n);
  - e) non prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto (art. 18, comma 1, lett. j);
  - f) non compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (art. 18, comma 1, lett. l);
  - g) non prestare il servizio e non assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai veicoli delle persone portatrici di handicap (art. 28);
  - h) chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i portatori di handicap ed i cani accompagnatori dei non vedenti (art. 29 comma 4);
  - i) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate (art. 20, comma 1, lett. e);
  - j) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione (art. 20, comma 1, lett. f);
  - k) tutte le altre violazioni a norme comportamentali o ad adempimenti amministrativi non espressamente sopra riportate sono sanzionate.

### **Art. 34 - Sanzione accessoria della sospensione della titolarità del servizio di noleggio**

1. La titolarità dell'esercizio del servizio di noleggio con conducente è sospesa per i periodi e nei seguenti casi:

- a) *fino ad un massimo di dodici mesi*, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza il preventivo nulla-osta previsto dall'art. 25 del presente regolamento e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di noleggio con conducente;
- b) *fino ad un massimo di un mese*, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato nel provvedimento del Responsabile del Servizio competente, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
- c) *fino ad un massimo di dieci giorni*, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dal Responsabile del Servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
- d) *fino alla regolarizzazione della forma giuridica*, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21. Nel caso di società sono sospese le autorizzazioni di tutti i soci;
- e) *fino ad un massimo di un mese*, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 33 del presente regolamento;
- f) *fino ad un massimo di 180 giorni* nel caso di intervenuta indisponibilità del veicolo per qualsiasi causa, successivamente al rilascio dell'autorizzazione.

2. Il Responsabile del Servizio Amministrativo, dispone sul periodo di sospensione del servizio di noleggio con conducente tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.

### **Art. 35 - Sanzione accessoria della revoca della titolarità del servizio di noleggio**

1. E' disposta la revoca della titolarità del servizio di noleggio nei seguenti casi:

- a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
- b) nei casi indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del precedente art. 34 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;

2. La sanzione accessoria della revoca è comunicata al competente Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### **Art. 36 - Decadenza della titolarità del servizio di noleggio**

1. E' dichiarata la decadenza della titolarità del servizio di noleggio nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 8 del presente regolamento;
- b) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 14 del presente regolamento;
- c) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- d) mancato rispetto, da parte degli eredi, dei termini previsti, per il subingresso o per la cessione dell'attività, come prescritto nell'art. 16 del presente regolamento, in caso di morte del titolare del servizio;
- e) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
- f) mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a 180 giorni, accertato tramite il Servizio di Polizia Municipale, salvo i casi di forza maggiore debitamente documentati;
- g) sopravvenuta irreperibilità del titolare.

2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### **Art. 37 – Abrogazione disposizioni precedenti**

1. Il presente regolamento abroga tutte le norme regolamentari precedentemente approvate in materia.

### **Art. 38 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce abrogandola ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.

2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.

(\*) N.O. Assessorato dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna prot. \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_\_